



DISPOSIZIONI COMUNI
2012

SOMMARIO

PARTE I - Disposizioni giuridiche e amministrative.....	3
Articolo 1 - Documenti di riferimento	3
Articolo 2 - Servizio competente della Commissione e corrispondenza.....	3
Articolo 3 - Partecipanti.....	4
Articolo 4 - Ruolo e obblighi del beneficiario incaricato del coordinamento	4
Articolo 5 - Ruolo e obblighi dei beneficiari associati	5
Articolo 6 - Obblighi comuni al beneficiario incaricato del coordinamento e ai beneficiari associati	5
Articolo 7 - Cofinanziatori del progetto	6
Articolo 8 - Subappaltatori	6
Articolo 9 - Ruolo dei gruppi di controllo esterni	7
Articolo 10 - Responsabilità civile	7
Articolo 11 - Conflitto di interessi.....	8
Articolo 12 - Relazioni sulle attività tecniche	8
Articolo 13 - Azioni di comunicazione, pubblicità al sostegno unionale e prodotti audiovisivi.....	9
Articolo 14 - Dati territoriali.....	10
Articolo 15 - Modifiche della convenzione di sovvenzione	11
Articolo 16 - Ritardi di esecuzione	11
Articolo 17 - Posticipo della data di conclusione	12
Articolo 18 - Risoluzione della convenzione di sovvenzione	12
Articolo 19 - Riservatezza	15
Articolo 20 - Protezione dei dati.....	16
Articolo 21 - Proprietà e utilizzo dei risultati	16
Articolo 22 - Legge applicabile e foro competente	16
PARTE II - Disposizioni finanziarie.....	17
Articolo 23 - Contributo finanziario dell'Unione al progetto	17
Articolo 24 - Costi ammissibili.....	17
Articolo 25 - Acquisto di terreni/diritti fondiari e locazione di terreni	21
Articolo 26 - Spese non ammissibili.....	22
Articolo 27 - Sanzioni pecuniarie	24
Articolo 28 - Modalità di pagamento.....	24
Articolo 29 - Rendiconto finanziario	27
Articolo 30 - Imposta sul valore aggiunto	28
Articolo 31 - Revisione indipendente dei conti	28
Articolo 32 - Revisione dei conti ad opera delle istituzioni dell'Unione europea	28
Articolo 33 - Aiuti di Stato	29

DISPOSIZIONI COMUNI

PARTE I - Disposizioni giuridiche e amministrative

Articolo 1 - Documenti di riferimento

Tutti i progetti LIFE+ sono realizzati conformemente alle disposizioni dei seguenti testi (in ordine di importanza):

il regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 (LIFE+)¹;

le disposizioni particolari della convenzione di sovvenzione;

le presenti disposizioni comuni che costituiscono parte integrante della convenzione di sovvenzione;

la descrizione del progetto (in appresso “il progetto”) definito nell’allegato I e negli altri allegati, che formano parte integrante della convenzione di sovvenzione.

Articolo 2 - Servizio competente della Commissione e corrispondenza

2.1 Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, la Commissione è rappresentata dalla Direzione Generale dell'Ambiente nelle persone dell'ordinatore o dell'ordinatore sottodelegato.

2.2 Tutta la corrispondenza deve recare il numero d'identificazione e il titolo del progetto e deve essere inviata al seguente indirizzo:

Progetti LIFE+ sulla natura e la biodiversità, progetti LIFE + sull'informazione e la comunicazione relativi a questioni in materia di natura e biodiversità:

**Commissione europea
Direzione generale Ambiente
Unità ENV.E.3 - BU-9 3/51
B - 1049 Bruxelles**

Progetti LIFE+ sulla politica e governance ambientale, progetti LIFE+ sull'informazione e la comunicazione non relativi a questioni in materia di natura e biodiversità:

**Commissione europea
Direzione generale Ambiente
Unità ENV.E.4 - BU-9 3/06
B - 1049 Bruxelles**

Una copia di tutta la corrispondenza deve essere inviata al gruppo di controllo esterno del progetto designato dalla Commissione.

La posta ordinaria si considera pervenuta alla Commissione alla data in cui è formalmente protocollata dall'unità competente della Commissione sopra menzionata.

¹ GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1.

Articolo 3 - Partecipanti

In funzione dei rispettivi ruoli e obblighi, ai progetti LIFE+ possono partecipare quattro categorie di soggetti (in appresso "i partecipanti"):

- beneficiario incaricato del coordinamento,
- beneficiari(o) associati(o),
- cofinanziatore(i), nonché,
- subfornitore(i).

Articolo 4 - Ruolo e obblighi del beneficiario incaricato del coordinamento

- 4.1 Per "beneficiario incaricato del coordinamento" s'intende la persona fisica o giuridica responsabile sotto il profilo giuridico e finanziario, nei confronti della Commissione, della completa realizzazione delle misure che costituiscono il progetto, al fine di conseguire gli obiettivi del progetto medesimo, e della divulgazione dei risultati del progetto.
- 4.2 I beneficiari associati affidano al beneficiario incaricato del coordinamento, con il mandato allegato alla convenzione di sovvenzione, l'incarico di firmare in loro nome e per loro conto la convenzione di sovvenzione con la Commissione e le eventuali modifiche successive.
- 4.3 Il beneficiario incaricato del coordinamento accetta tutte le disposizioni della convenzione di sovvenzione con la Commissione.
- 4.4 In virtù del mandato firmato, solo il beneficiario incaricato del coordinamento è autorizzato ad ottenere finanziamenti dalla Commissione e a distribuire ai beneficiari associati gli importi corrispondenti alla loro partecipazione al progetto, secondo quanto indicato nelle convenzioni stipulate tra i beneficiari associati, come prescritto all'articolo 4.8.
- 4.5 Qualora un beneficiario associato/cofinanziatore riduca la propria partecipazione finanziaria, il beneficiario incaricato del coordinamento, d'intesa con i beneficiari associati, è tenuto a reperire le risorse necessarie a garantire la corretta attuazione del progetto. In nessun caso la Commissione aumenterà il proprio contributo o la percentuale di cofinanziamento.
- 4.6 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 23, il beneficiario incaricato del coordinamento contribuisce finanziariamente al progetto.
- 4.7 Il beneficiario incaricato del coordinamento è l'unico referente della Commissione e l'unico partecipante che riferisce direttamente alla Commissione in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario. Il beneficiario incaricato del coordinamento fornisce pertanto alla Commissione tutte le relazioni necessarie, ai sensi dell'articolo 12.
- 4.8 Il beneficiario incaricato del coordinamento conclude con tutti i beneficiari associati delle convenzioni nelle quali viene descritta la loro partecipazione tecnica e finanziaria al progetto. Tali convenzioni sono interamente compatibili con la convenzione di sovvenzione firmata con la Commissione, fanno espresso riferimento alle presenti disposizioni comuni e contengono almeno le disposizioni contenute nelle linee guida pubblicate dalla Commissione. Le suddette convenzioni sono firmate dal beneficiario incaricato del coordinamento e dai

beneficiari associati ed sono notificate alla Commissione entro nove mesi dalla data di avvio del progetto. Le disposizioni della convenzione di sovvenzione, compreso il mandato (articolo 5.2 e 5.3), prevalgono su quelle di ogni altra convenzione sottoscritta tra il beneficiario associato e il beneficiario incaricato del coordinamento che possa incidere sull'attuazione della suddetta convenzione tra il coordinatore e la Commissione.

Articolo 5 - Ruolo e obblighi dei beneficiari associati

- 5.1 I beneficiari associati sono esclusivamente le organizzazioni espressamente designate come tali nel progetto e impegnate nell'attuazione del progetto secondo le modalità indicate. Il beneficiario associato firma la convenzione di cui all'articolo 4.8 ed è direttamente coinvolto nell'attuazione tecnica di una o più mansioni nell'ambito del progetto.
- 5.2 Il beneficiario associato affida al beneficiario incaricato del coordinamento, con il mandato allegato alla convenzione di sovvenzione, l'incarico di firmare in suo nome e per suo conto la convenzione di sovvenzione con la Commissione e le eventuali modifiche successive. Il beneficiario associato incarica pertanto il beneficiario incaricato del coordinamento di assumersi la totale responsabilità giuridica dell'attuazione della convenzione di sovvenzione.
- 5.3 Il beneficiario associato accetta tutte le disposizioni contenute nella convenzione di sovvenzione con la Commissione, in particolare tutte le disposizioni che hanno implicazioni per il beneficiario associato e il beneficiario incaricato del coordinamento. In particolare, il beneficiario associato riconosce che, in virtù del mandato sottoscritto, il beneficiario incaricato del coordinamento è l'unico autorizzato a ricevere finanziamenti dalla Commissione e a distribuire al beneficiario associato gli importi corrispondenti alla sua partecipazione all'azione.
- 5.4 Il beneficiario associato fa tutto ciò che è in suo potere per aiutare il beneficiario incaricato del coordinamento ad ottemperare ai suoi obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione. In particolare, il beneficiario associato fornisce al beneficiario incaricato del coordinamento qualsiasi informazione o documento (di natura tecnica e finanziaria) che possa essere necessario non appena quest'ultimo ne faccia richiesta.
- 5.5 Ciascun beneficiario associato è tenuto a contribuire finanziariamente al progetto e può beneficiare del contributo finanziario della Commissione secondo le condizioni stipulate nella convenzione di cui all'articolo 4.8.
- 5.6 I beneficiari associati non riferiscono direttamente alla Commissione in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario, se non su esplicita richiesta di questa.

Articolo 6 - Obblighi comuni al beneficiario incaricato del coordinamento e ai beneficiari associati

- 6.1 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati tengono registri contabili aggiornati conformemente ai normali principi contabili stabiliti dalla legge e dalle norme vigenti. Per tenere traccia delle spese e delle entrate, sono dotati di un sistema di contabilità analitica (contabilità per centri di costo). Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati conservano, per tutta la durata del progetto e per almeno i cinque anni successivi al saldo del pagamento, i giustificativi di tutte le spese, le entrate e i ricavi del progetto

notificati alla Commissione, come ad esempio documenti di gara, fatture, ordini di acquisto, prove di pagamento, buste paga, fogli di presenza e altri documenti utilizzati per il calcolo e la dichiarazione delle spese. Tale documentazione è chiara e precisa ed è presentata quando la Commissione la richiede. Il beneficiario incaricato del coordinamento conserva copia di tutti i documenti giustificativi di tutti i beneficiari associati.

- 6.2 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati si assicurano che tutte le fatture rechino espresso riferimento al progetto con un rimando al sistema contabile analitico.
- 6.3 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati provvedono affinché il sostegno dell'Unione sia pubblicizzato secondo le modalità indicate all'articolo 13.
- 6.4 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati condividono le competenze necessarie all'attuazione del progetto.
- 6.5 Il beneficiario incaricato del coordinamento non può operare, nel contesto del progetto, come fornitore o subfornitore dei beneficiari associati. I beneficiari associati non possono operare, nel contesto del progetto, come fornitori o subfornitori del beneficiario incaricato del coordinamento o di altri beneficiari associati.
- 6.6 Per i progetti LIFE+Natura e i progetti LIFE+Biodiversità, il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati sono tenuti a informare la Commissione di qualsiasi attività da parte di terzi che potrebbe avere un significativo impatto negativo sui siti/specie oggetto del progetto e, se necessario, ad adottare misure per convincere tali parti ad astenersi da tali attività.

Articolo 7 - Cofinanziatori del progetto

- 7.1 I cofinanziatori si limitano ad apportare un contributo finanziario al progetto senza partecipare direttamente all'attuazione tecnica del progetto e non beneficiano del finanziamento dell'Unione.
- 7.2 Il beneficiario incaricato del coordinamento e/o i beneficiari associati concludono con i cofinanziatori gli accordi necessari per assicurare il cofinanziamento, a condizione che tali accordi non rappresentino una violazione degli obblighi del beneficiario incaricato del coordinamento e/o dei beneficiari associati enunciati nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 8 - Subappaltatori

- 8.1 Quando l'attuazione dell'azione richiede l'aggiudicazione degli appalti di servizi per compiti specifici di durata determinata o un acquisto di beni durevoli, un progetto può anche comprendere subfornitori, che tuttavia non sono considerati beneficiari associati. I beneficiari aggiudicano il contratto all'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, o, se del caso, all'offerta con il prezzo più basso ed evitano qualsiasi conflitto di interesse.
- 8.2 I subfornitori non effettuano alcun investimento finanziario nel progetto e quindi non godono di alcun diritto di proprietà intellettuale che deriva direttamente dal progetto.
- 8.3 L'aggiudicazione di contratti di subfornitura da parte di un beneficiario incaricato del coordinamento/beneficiario associato pubblico deve avvenire nel rispetto delle

norme vigenti relative agli appalti pubblici e in conformità delle direttive unionali in materia di appalti pubblici.

Per gli appalti superiori a 125 000 EUR, il beneficiario incaricato del coordinamento o il beneficiario associato privato è tenuto a indire una gara per vagliare i potenziali subfornitori; in tale contesto, il beneficiario rispetta i principi di trasparenza e di pari opportunità dei potenziali subfornitori.

- 8.4 I beneficiari provvedono affinché:
- a) tutte le fatture emesse dai subfornitori rechino espresso riferimento al progetto LIFE+ (ossia numero e titolo o titolo abbreviato) e alla commessa/subappalto dei beneficiari;
 - b) tutte le fatture emesse dai subfornitori siano sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato (descrizione chiara e costo di ciascuna voce);
 - c) le condizioni applicabili a loro stessi a norma degli articoli 10, 11, 19, e 32 siano applicabili anche ai subfornitori.

Articolo 9 - Ruolo dei gruppi di controllo esterni

- 9.1 Per il monitoraggio del progetto, la Commissione si avvale del sostegno di gruppi esterni. I gruppi di controllo seguono e valutano lo stato di avanzamento del progetto accertandosi che sia in linea con i costi sostenuti. Essi svolgono una funzione esclusivamente consultiva. I gruppi di controllo sono indipendenti dai progetti, ne verificano l'attuazione ed esprimono giudizi sulle relazioni presentate alla Commissione.
- 9.2 I gruppi di controllo non sono autorizzati a prendere alcuna decisione per conto della Commissione. Le raccomandazioni o dichiarazioni espresse dai gruppi di controllo al beneficiario incaricato del coordinamento o ai beneficiari associati non rappresentano la posizione della Commissione.
- 9.3 I gruppi di controllo esterni sono tenuti al rispetto delle stesse norme di riservatezza che vigono per i partecipanti al progetto e per la Commissione (secondo il disposto dell'articolo 19).

Articolo 10 - Responsabilità civile

- 10.1 In nessuna circostanza e per nessuna ragione la Commissione può essere ritenuta responsabile in caso di reclami derivanti dalla convenzione di sovvenzione per danni o lesioni sopravvenuti durante l'attuazione del progetto. La Commissione non accetterà richieste di risarcimento o di rimborso in relazione ai reclami di cui sopra.
- 10.2 Il beneficiario incaricato del coordinamento esonera la Commissione da ogni responsabilità in merito ai suoi rapporti con i beneficiari associati o riguardo agli accordi con essi sottoscritti in tale contesto.
- 10.3 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati sono gli unici responsabili nei confronti di terzi, anche per i danni di ogni tipo da questi subiti nel corso dell'attuazione del progetto.

Articolo 11 - Conflitto di interessi

- 11.1 Il beneficiario incaricato del coordinamento e tutti i beneficiari associati si impegnano a prendere tutti i provvedimenti necessari per prevenire qualsiasi rischio di conflitto di interessi tale da compromettere l'imparzialità e l'obiettività nell'attuazione della convenzione di sovvenzione. Un conflitto di interessi può risultare in particolare da interessi economici, affinità politiche o nazionali, ragioni familiari o affettive o da ogni altra comunanza d'interessi.
- 11.2 Ogni situazione che crei un conflitto di interessi o che possa portare ad un simile conflitto durante l'attuazione della convenzione di sovvenzione deve essere immediatamente notificata per iscritto alla Commissione. Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati si impegnano ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per rimediare a questa situazione. La Commissione si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano adeguati e, se necessario, potrà adottare provvedimenti supplementari.

Articolo 12 - Relazioni sulle attività tecniche

- 12.1 Il beneficiario incaricato del coordinamento deve informare regolarmente la Commissione dei progressi e dei risultati del progetto LIFE+ presentando le seguenti relazioni:
- una relazione iniziale che deve essere trasmessa entro nove mesi dall'inizio del progetto;
 - una relazione conclusiva che deve essere trasmessa entro tre mesi dalla conclusione del progetto;
 - per i progetti di durata superiore a 24 mesi e che beneficiano di un contributo unionale superiore a 300 000 EUR, una relazione intermedia, che deve essere trasmessa congiuntamente alla richiesta di prefinanziamento intermedio, dopo il raggiungimento della soglia fissata all'articolo 28.3;
 - per i progetti di durata superiore a 48 mesi e che beneficiano di un contributo unionale superiore a 2 000 000 EUR e qualora il beneficiario incaricato del coordinamento intenda richiedere due pagamenti di prefinanziamento intermedio conformemente alle disposizioni contenute nel secondo paragrafo dell'articolo 28.3, due relazioni intermedie, che devono essere trasmesse congiuntamente alle richieste di prefinanziamento intermedio, dopo il raggiungimento delle soglie fissate all'articolo 28.3;
 - eventuali relazioni di avanzamento necessarie per garantire che il tempo intercorso tra due relazioni consecutive non superi 18 mesi.

In via eccezionale, qualora la soglia fissata all'articolo 28.3 venga raggiunta entro i primi nove mesi di durata del progetto, la relazione iniziale e quella intermedia possono confluire in un'unica relazione.

La Commissione può chiedere in qualsiasi momento informazioni sulla gestione tecnica e/o finanziaria del progetto.

- 12.2 La forma e i contenuti delle relazioni rispondono alle linee guida pubblicate dalla Commissione.

Tutte le relazioni contengono le informazioni di cui la Commissione necessita per valutare lo stato di avanzamento del progetto, il rispetto del piano di lavoro, la situazione finanziaria del progetto e la realizzazione degli obiettivi previsti o la possibilità di realizzarli. Le relazioni iniziale, intermedia e conclusiva contengono anche le informazioni descritte all'articolo 12, rispettivamente ai punti 5, 6 e 7.

12.3 Tutte le relazioni sono inviate contemporaneamente, in formato cartaceo ed elettronico (CD-ROM/DVD/chiave USB, ma non e-mail), alla Commissione e al gruppo di controllo esterno designato da quest'ultima; entrambi ricevono una copia completa delle relazioni tecniche, compresi gli allegati, e una copia del rendiconto finanziario.

12.4 Il beneficiario incaricato del coordinamento presenta una copia della relazione conclusiva alle autorità dello Stato membro, che hanno anche la facoltà di chiedere una copia della relazione intermedia.

12.5 Relazione iniziale

Oltre alle informazioni indicate all'articolo 12.2, la relazione iniziale contiene una valutazione che giudica se gli obiettivi del progetto e il relativo piano di lavoro sono ancora validi. Sulla base della relazione iniziale presentata dal beneficiario incaricato del coordinamento, e se gli obiettivi del progetto non fossero realizzabili o il piano di lavoro non risultasse fattibile, la Commissione può avviare un procedimento per la risoluzione della convenzione, secondo quanto previsto all'articolo 18.

12.6 Relazione intermedia

Oltre alle informazioni indicate all'articolo 12.2, la relazione intermedia contiene un rendiconto finanziario e informazioni sufficienti per consentire una valutazione preliminare dell'ammissibilità dei costi sostenuti fino a quel momento.

12.7 Relazione finale

Oltre alle informazioni indicate all'articolo 12.2, la relazione conclusiva contiene un rendiconto finanziario e tutte le informazioni necessarie alla Commissione per valutare l'ammissibilità dei costi sostenuti e la sostenibilità nel tempo dei risultati del progetto.

Articolo 13 - Azioni di comunicazione, pubblicità al sostegno unionale e prodotti audiovisivi

13.1 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati pubblicizzano il progetto e i relativi risultati, indicando sempre il contributo unionale ricevuto. In ciascuna relazione di attività forniscono informazioni in proposito.

13.2 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati pubblicizzano il sostegno ricevuto dall'Unione in tutti i documenti e i media prodotti nell'ambito del progetto utilizzando il logo LIFE fornito dalla Commissione. Per quanto riguarda i materiali audiovisivi, nei ringraziamenti all'inizio e/o alla fine è fatta chiara ed esplicita menzione del sostegno finanziario erogato da LIFE (ad esempio "Con il contributo dello strumento finanziario LIFE dell'Unione europea").

13.3 Il logo LIFE non può essere utilizzato come marchio di qualità o marchio di qualità ecologica e il suo uso è limitato alle attività di divulgazione.

- 13.4 Il beneficiario incaricato del coordinamento crea un sito web o a utilizzarne uno esistente per divulgare le attività, i progressi e i risultati del progetto. L'indirizzo web dove reperire i principali risultati del progetto è indicato nelle relazioni. Il sito web è disponibile in linea al massimo sei mesi dopo l'avvio del progetto, è aggiornato regolarmente e mantenuto per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del progetto.
- 13.5 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati espongono e mantengono pannelli informativi che riportino ragguagli sul progetto nei luoghi in cui quest'ultimo viene realizzato. I pannelli dovranno essere collocati in posizione strategica ed essere accessibili e visibili al pubblico. Il logo LIFE vi dovrà sempre figurare.
- 13.6 Per i progetti LIFE+ Natura gli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 5, si applicano anche al logo Natura 2000. Nei pannelli deve essere descritta l'importanza del progetto dal punto di vista della costituzione della rete Natura 2000.
- 13.7 Una sintesi del progetto, compresi il nome e le coordinate del beneficiario incaricato del coordinamento, sarà pubblicata sul sito web di LIFE e resa disponibile al pubblico.
- 13.8 Tutti i beni durevoli acquistati nell'ambito del progetto recano il logo LIFE, salvo indicazione contraria della Commissione.
- 13.9 Il progetto comprende una serie obbligatoria di misure per le attività di "networking" (costituzione di reti). A meno che il beneficiario incaricato del coordinamento non giustifichi adeguatamente che tali attività non sono appropriate, esse devono includere visite, riunioni, scambi di informazioni, e/o altre attività di questo tipo con un congruo numero di altri progetti LIFE pertinenti (in corso o conclusi). Possono anche includere scambi analoghi con altri progetti non LIFE e/o la partecipazione a piattaforme informative attinenti agli obiettivi del progetto (anche a livello internazionale ove giustificato). Tali attività di networking sono intese a garantire un efficace trasferimento di competenze ed esperienza per promuoverne la riproduzione in contesti analoghi.
- 13.10 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, la Commissione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, compreso Internet, tutte le informazioni che considera pertinenti sul progetto o risultanti dal progetto. Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati concedono alla Commissione il diritto non esclusivo di riprodurre, doppiare se necessario, distribuire o utilizzare la produzione di audiovisivi del progetto, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, a scopi non commerciali, anche nel corso di manifestazioni pubbliche. La Commissione non sarà tuttavia considerata "coproduttore" dei programmi. La Commissione si riserva il diritto di utilizzare le foto allegate alle relazioni descritte all'articolo 12 per illustrare il materiale informativo da essa prodotto e si impegna a citarne la fonte, indicando il numero di riferimento del progetto.

Articolo 14 - Dati territoriali

Gli strumenti elettronici, compresi i dati territoriali, che sono prodotti nel contesto di un progetto LIFE+ sono conformi alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (Inspire)².

Articolo 15 - Modifiche della convenzione di sovvenzione

- 15.1 Il beneficiario incaricato del coordinamento informa la Commissione, nelle relazioni tecniche o tramite lettera, delle eventuali modifiche apportate al progetto specificato nella convenzione di sovvenzione. Non saranno accettate modifiche che dovessero alterare radicalmente gli obiettivi complessivi del progetto, mettere in discussione la decisione sulla concessione della sovvenzione o contravvenire al principio di parità di trattamento dei candidati.
- 15.2 Per le modifiche considerate sostanziali occorre il nulla osta scritto della Commissione. Per modifiche sostanziali s'intende:
- modifiche della natura o del contenuto delle azioni e/o dei prodotti identificabili eccetto nel caso in cui questi cambiamenti comportino un miglioramento rispetto alla qualità e quantità dei risultati ottenuti relativamente alle azioni previste e/o ai prodotti identificabili, senza modificarne la loro natura o le loro caratteristiche dello statuto giuridico del beneficiario incaricato del coordinamento o di un beneficiario associato;
 - modifiche alla struttura della partnership del progetto;
 - modifiche alla durata del progetto;
 - modifiche considerevoli al bilancio preventivo del progetto che prevedano un aumento di oltre il 10% e di più di 30 000 EUR dei costi previsti in una o più voci di spesa. Queste soglie si applicano a ciascuna delle tre sottocategorie di beni durevoli. Non si applicano invece alla voce "spese generali", per la quale non può essere superato il limite di cui all'articolo 24.14.
- 15.3 Nei casi contemplati all'articolo 15.2, il beneficiario incaricato del coordinamento presenta una richiesta formale di modifica secondo quanto indicato nelle linee guida pubblicate dalla Commissione. La Commissione si riserva il diritto di accettare o respingere la richiesta e può decidere di non prendere in considerazione le richieste pervenute meno di tre mesi prima della conclusione del progetto.

Articolo 16 - Ritardi di esecuzione

- 16.1 La data di inizio di un progetto è la data indicata nelle disposizioni particolari della convenzione di sovvenzione, a prescindere dalla data di firma della convenzione o dalla data di pagamento del primo prefinanziamento.
- 16.2 Il beneficiario incaricato del coordinamento è tenuto ad informare la Commissione, in modo tempestivo e fornendo tutte le spiegazioni del caso, di ogni circostanza che potrebbe compromettere o ritardare l'attuazione del progetto. Le parti interessate decidono di comune accordo i provvedimenti da adottare.

² GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

Articolo 17 - Posticipo della data di conclusione

- 17.1 La data di conclusione del progetto può essere posticipata solo a seguito di circostanze imprevedibili ed eccezionali che impediscano la realizzazione di una o più azioni previste dal progetto per un determinato periodo di tempo.
- 17.2 La richiesta di posticipo della data di conclusione è presentata secondo quanto indicato nelle linee guida pubblicate dalla Commissione e contiene informazioni sufficienti che consentano alla Commissione di valutare i motivi del ritardo e la possibilità di realizzare un nuovo piano di lavoro. La Commissione si riserva il diritto di accettare o respingere la richiesta e può decidere di non prendere in considerazione le richieste pervenute meno di tre mesi prima della conclusione del progetto.

Articolo 18 - Risoluzione della convenzione di sovvenzione

18.1 Risoluzione della convenzione di sovvenzione ad opera del beneficiario incaricato del coordinamento

In casi debitamente giustificati, il beneficiario incaricato del coordinamento può porre fine alla convenzione di sovvenzione per conto di tutti i beneficiari mediante una notifica formale alla Commissione, indicando chiaramente le ragioni e specificando la data in cui la risoluzione diventa effettiva. La notifica è inviata prima della data in cui la risoluzione diventa effettiva.

In assenza di motivazioni o qualora la Commissione ritenga che i motivi adottati non giustifichino la risoluzione, essa lo comunica formalmente al beneficiario incaricato del coordinamento con l'indicazione dei motivi, e la risoluzione della convenzione di sovvenzione è ritenuta abusiva, con le conseguenze previste al quarto paragrafo dell'articolo 18.4.

18.2 Risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari ad opera del beneficiario incaricato del coordinamento

In casi debitamente giustificati, il beneficiario incaricato del coordinamento può procedere alla risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari alla convenzione di sovvenzione, su richiesta del beneficiario o dei beneficiari in questione, o per conto di tutti gli altri beneficiari. Nel notificare tale risoluzione alla Commissione, il beneficiario incaricato del coordinamento include i motivi della stessa e il parere del beneficiario o dei beneficiari la cui partecipazione è oggetto di risoluzione, la data in cui la risoluzione diventa effettiva e la proposta dei beneficiari rimanenti relativa alla riassegnazione dei compiti del beneficiario o dei beneficiari in questione o, se del caso, alla nomina di uno o più sostituti che subentreranno al beneficiario o ai beneficiari in questione in tutti i diritti e obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione. La notifica è inviata prima della data in cui la risoluzione diventa effettiva.

In assenza di motivazioni o qualora la Commissione ritenga che i motivi adottati non giustifichino la risoluzione, essa lo comunica formalmente al beneficiario incaricato del coordinamento con l'indicazione dei motivi, e la risoluzione della partecipazione è ritenuta abusiva, con le conseguenze previste al quarto comma dell'articolo 18.4.

Fatto salvo l'articolo 15, è effettuata una modifica della convenzione di sovvenzione, al fine di introdurre i cambiamenti necessari.

18.3 Risoluzione della convenzione di sovvenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari ad opera della Commissione

18.3.1 La Commissione può decidere di porre fine alla convenzione di sovvenzione o alla partecipazione di uno o più beneficiari partecipanti all'azione, nelle seguenti circostanze:

- (a) se una modifica della situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà è suscettibile di compromettere l'attuazione della convenzione di sovvenzione in modo sostanziale o rimette in questione la decisione di concedere la sovvenzione;
- (b) se, dopo la risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari, le necessarie modifiche alla convenzione di sovvenzione rimettessero in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violassero il principio della parità di trattamento dei richiedenti;
- (c) se i beneficiari non attuano l'azione come precisato nell'allegato I della convenzione di sovvenzione o se un beneficiario non ottempera a un obbligo essenziale che gli spetta a norma della convenzione di sovvenzione;
- (d) se risulta evidente che il progetto non conseguirà gli obiettivi prefissati
- (e) se il beneficiario è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali o se è in corso nei suoi confronti un procedimento di questo tipo;
- (f) se un beneficiario o qualsivoglia persona a esso collegata ai sensi del secondo comma si sono resi colpevoli di inadempienza professionale che sia stata accertata con qualsiasi mezzo di prova;
- (g) se il beneficiario non ha assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali o gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legge dello Stato in cui è stabilito o dello Stato in cui è attuata l'azione;
- (h) se la Commissione è in possesso di prove che un beneficiario o qualsivoglia persona a esso collegata ai sensi del secondo comma hanno commesso atti di frode o corruzione, hanno partecipato a un'organizzazione criminale, al riciclaggio dei proventi di attività criminali o ad ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione;
- (i) se la Commissione è in possesso di prove che un beneficiario o qualsivoglia persona a esso collegata ai sensi del secondo comma hanno commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della convenzione di sovvenzione, compreso il caso di presentazione di informazioni mendaci o di mancata presentazione delle informazioni richieste per ottenere la sovvenzione oggetto della convenzione di sovvenzione; o

- (j) se la Commissione è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni finanziate dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica attribuite al beneficiario a condizioni analoghe, purché tali errori, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi abbiano un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione.

Ai fini dell'applicazione delle lettere f), h) e i), per "persona collegata" si intende qualsiasi persona fisica avente il potere di rappresentare il beneficiario o di prendere decisioni per suo conto.

18.3.2 Prima di procedere alla risoluzione della convenzione di sovvenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari, la Commissione notifica formalmente al beneficiario incaricato del coordinamento la sua intenzione, con indicazione delle relative motivazioni e invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della notifica per conto di tutti i beneficiari e, nel caso di cui alla lettera c) dell'articolo 18.3.1, ad informare la Commissione in merito alle misure adottate per garantire che i beneficiari continueranno a rispettare gli obblighi imposti loro dalla convenzione di sovvenzione.

Se, in esito all'esame delle osservazioni presentate dal beneficiario incaricato del coordinamento, la Commissione decide di interrompere la procedura di risoluzione, ne dà comunicazione ufficiale al beneficiario incaricato del coordinamento.

In assenza di osservazioni o se, nonostante le osservazioni presentate dal beneficiario incaricato del coordinamento, la Commissione decide di proseguire la procedura di risoluzione, essa può procedere alla risoluzione della convenzione di sovvenzione o porre fine alla partecipazione di uno o più beneficiari dandone notifica formale al beneficiario incaricato del coordinamento, specificando i motivi della risoluzione.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) dell'articolo 18.3.1, la notifica formale precisa la data in cui la risoluzione diviene effettiva. Nei casi di cui alle lettere f), h), i) e j) dell'articolo 18.3.1, la risoluzione ha effetto il giorno successivo alla data in cui la notifica formale è stata ricevuta dal beneficiario incaricato del coordinamento.

18.4 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione della convenzione di sovvenzione, i pagamenti della Commissione si limitano all'importo stabilito conformemente all'articolo 23 sulla base dei costi ammissibili sostenuti dai beneficiari e sull'effettivo livello di attuazione delle attività nella data in cui la risoluzione diventa effettiva. Non vengono presi in considerazione i costi relativi agli impegni già assunti, ma la cui attuazione è prevista dopo la data di risoluzione. Il beneficiario incaricato del coordinamento dispone di tre mesi a decorrere dalla data nella quale la risoluzione della convenzione di sovvenzione diventa effettiva, come previsto dagli articoli 18.1 e 18.2, per presentare la domanda di pagamento del saldo finale di cui all'articolo 28.4. Se non pervengono domande di pagamento del saldo finale entro tale termine, la Commissione non rimborsa eventuali costi non inclusi in un rendiconto finanziario da essa approvato o non giustificati in una relazione tecnica da essa approvata. Conformemente all'articolo 28.11, la Commissione recupera ogni

importo già versato il cui utilizzo non sia giustificato dalle relazioni tecniche o, se del caso, dai rendiconti finanziari da essa approvati.

Nel caso di risoluzione della partecipazione di un beneficiario associato, sono rimborsati dalla sovvenzione unicamente i costi sostenuti dal beneficiario in questione anteriormente alla data in cui la risoluzione della sua partecipazione diventa effettiva. Non sono tenuti in considerazione i costi relativi agli impegni già assunti, ma la cui attuazione è prevista dopo la data di risoluzione. La richiesta di pagamento al beneficiario associato in questione è inclusa nella domanda di pagamento successiva presentata dal beneficiario incaricato del coordinamento.

Nel caso in cui la Commissione, a norma della lettera c) dell'articolo 18.3.1 proceda alla risoluzione della convenzione di sovvenzione perché il beneficiario incaricato del coordinamento non ha presentato la domanda di pagamento e, previo sollecito, non ha comunque ottemperato a tale obbligo entro il termine stabilito di 60 giorni, si applica il primo comma, se:

- (a) la data in cui la risoluzione della convenzione di sovvenzione diventa effettiva, al beneficiario incaricato del coordinamento non sono accordati termini ulteriori per presentare la domanda di pagamento del saldo finale; nonché
- (b) la Commissione non rimborsa né copre eventuali costi sostenuti dai beneficiari fino alla data di risoluzione o fino alla scadenza del periodo di attuazione stabilito all'articolo 2 delle disposizioni particolari se anteriore, non inclusi in un rendiconto finanziario da essa approvato e non giustificati in una relazione tecnica da essa approvata.

Oltre alle disposizioni del primo, secondo e terzo comma, in caso di risoluzione abusiva della convenzione di sovvenzione o della partecipazione di un beneficiario incaricato del coordinamento, ai sensi degli articoli 18.1 e 18.2, o in caso di risoluzione della convenzione di sovvenzione o della partecipazione di un beneficiario ad opera della Commissione per i motivi di cui alle lettere c), f), h), i) e j), dell'articolo 18.3.1, la Commissione può inoltre ridurre l'importo della sovvenzione o recuperare gli importi indebitamente versati conformemente agli articoli 23.5 e 28.11, in proporzione alla gravità delle inadempienze constatate e dopo aver consentito al beneficiario incaricato del coordinamento e, se del caso, ai beneficiari associati interessati, di presentare le loro osservazioni.

Una parte non può chiedere risarcimenti per la risoluzione a opera dell'altra parte.

Articolo 19 - Riservatezza

La Commissione, il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati sono tenuti a rispettare la riservatezza di tutti i documenti, informazioni o altro materiale loro trasmessi a titolo riservato, se la rivelazione del loro contenuto potrebbe danneggiare un'altra parte. Le parti restano vincolate a tale obbligo per cinque anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto. I dati personali contenuti nel progetto saranno inseriti in uno strumento elettronico di gestione messo a disposizione della Commissione europea, delle altre istituzioni dell'Unione e di un gruppo di controllo esterno; tutte queste parti sono tenute alla riservatezza. Lo strumento di gestione è utilizzato al solo fine di gestire i progetti LIFE.

Articolo 20 - Protezione dei dati

- 20.1 Il beneficiario incaricato del coordinamento ha diritto ad accedere ai dati e alle informazioni di cui dispone la Commissione in merito al proprio progetto e può chiedere di apportare eventuali correzioni.
- 20.2 La Commissione, il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati sono tenuti a conformarsi al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi unionali, nonché la libera circolazione di tali dati³.
- 20.3 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, il beneficiario incaricato del coordinamento è tenuto a prendere conoscenza degli obblighi istituiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁴.

Articolo 21 - Proprietà e utilizzo dei risultati

- 21.1 Il beneficiario incaricato del coordinamento e/o i beneficiari associati sono proprietari dei documenti, delle invenzioni brevettabili o brevettate e delle conoscenze tecniche acquisite nell'ambito del progetto.
- 21.2 Al fine di promuovere l'uso di tecniche e modelli rispettosi dell'ambiente, i beneficiari garantiscono che tutti i documenti, brevetti e competenze direttamente risultanti dall'attuazione del progetto siano messi a disposizione nell'Unione, non appena si rendano disponibili, a condizioni commerciali eque e non discriminatorie.
- 21.3 I beneficiari rispettano le disposizioni di cui all'articolo 21.2 per un periodo di cinque anni dopo il pagamento del saldo finale.
- 21.4 Se il beneficiario incaricato del coordinamento si rifiuta, senza motivi legittimi, di fornire l'accesso ai prodotti in questione o di concedere licenze alle condizioni sopra definite, la Commissione si riserva il diritto di applicare le disposizioni dell'articolo 18 o, se il progetto è stato portato a termine, di chiedere il rimborso totale o parziale del contributo unionale.

Articolo 22 - Legge applicabile e foro competente

Il contributo unionale è disciplinato dalle disposizioni della convenzione di sovvenzione, dalle norme unionali pertinenti e, in via sussidiaria, dalla legge del Belgio in materia di sovvenzioni.

Contro le decisioni della Commissione concernenti l'applicazione della convenzione di sovvenzione e le modalità di attuazione della convenzione, il beneficiario incaricato del coordinamento può presentare ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea nonché, per impugnazione, dinanzi la Corte di giustizia.

³ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁴ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

PARTE II - Disposizioni finanziarie

Articolo 23 - Contributo finanziario dell'Unione al progetto

- 23.1 L'ammontare del contributo finanziario dell'Unione è determinato applicando la percentuale stabilita nella convenzione di sovvenzione alle spese ammissibili sostenute.
- 23.2 L'importo totale versato dalla Commissione al beneficiario incaricato del coordinamento non può in nessun caso superare l'importo massimo del contributo unionale stabilito nella convenzione di sovvenzione, anche se i costi totali effettivi ammissibili di un progetto superano l'importo stimato del bilancio indicato nella convenzione.
- Il beneficiario incaricato del coordinamento garantisce che il progetto non fruirà, né direttamente né indirettamente, di nessun altro finanziamento dell'Unione europea. Qualora ciò dovesse avvenire durante l'attuazione del progetto, il beneficiario incaricato del coordinamento è tenuto ad informare immediatamente la Commissione delle misure che intende adottare per adempiere a tale obbligo. Il revisore indipendente di cui all'articolo 31 controlla le fonti di finanziamento del progetto.
- 23.3 Fatti salvi gli obblighi stabiliti all'articolo 4.6 e all'articolo 5.5, il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati accettano che il contributo unionale non abbia né il fine né l'effetto di procurare profitti. Per profitti si intende l'eccedenza delle entrate rispetto ai costi del progetto risultante al momento della richiesta di pagamento del saldo finale.
- 23.4 Per "entrate" s'intendono i finanziamenti ottenuti dalla Commissione, dai beneficiari associati, dal beneficiario incaricato del coordinamento e dai cofinanziatori e i ricavi diretti generati, in maniera diretta ed esclusiva, dal progetto (come le quote di iscrizione a conferenze, la vendita di legname o altro).
- Il beneficiario incaricato del coordinamento deve garantire che le eventuali entrate generate dal progetto o durante la sua attuazione siano calcolate come ricavi diretti del progetto.
- Tali ricavi diretti sono sempre dichiarati e la Commissione riduce il proprio contributo finanziario per riequilibrare entrate e spese totali.
- 23.5 Ferma restando la possibilità di risolvere la convenzione di sovvenzione a norma dell'articolo 18, e fatto salvo il diritto della Commissione di applicare le sanzioni di cui all'articolo 27, la Commissione può ridurre il contributo unionale inizialmente previsto in funzione dell'effettiva attuazione dell'iniziativa in caso di non realizzazione, di inadempienze nella realizzazione, di realizzazione parziale o tardiva dell'iniziativa in questione, conformemente alle condizioni previste dalla convenzione di sovvenzione.
- 23.6 Le pretese pecuniarie dei beneficiari nei confronti della Commissione non possono essere cedute a terzi.

Articolo 24 - Costi ammissibili

- 24.1 Sono considerati ammissibili unicamente i costi che:

- figurano nel bilancio del progetto o sono stati autorizzati mediante modifica alla convenzione di sovvenzione;
- sono direttamente connessi e necessari alla realizzazione del progetto di cui alla convenzione di sovvenzione;
- sono ragionevoli, giustificati, e rispondono ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economia e di efficienza;
- sono conformi alla normativa applicabile in materia di fiscalità e previdenza sociale; nonché
- sono stati effettivamente sostenuti durante il periodo di attuazione del progetto, quale definito nella convenzione di sovvenzione, sono registrati nei libri contabili o nei documenti fiscali del beneficiario incaricato del coordinamento o degli eventuali beneficiari associati e sono identificabili e verificabili.

Un costo si considera sostenuto durante il periodo di attuazione del progetto se:

- l'obbligo giuridico di pagamento è stato contratto dopo la data di inizio del progetto, o dopo la firma della convenzione di sovvenzione da parte della Commissione nel caso in cui tale firma abbia avuto luogo prima della data di inizio del progetto;
- l'attuazione dell'attività ad esso corrispondente è iniziata dopo la data di inizio del progetto e si è conclusa prima della data di conclusione del progetto (le uniche eccezioni sono rappresentate dal costo della garanzia finanziaria che copre il periodo compreso tra la firma della convenzione e l'inizio del progetto e i sei mesi successivi alla data di conclusione del progetto, e il costo della revisione contabile indipendente di cui all'articolo 31); nonché
- ad eccezione dei costi di ammortamento indicati all'articolo 24.5, il costo è stato interamente pagato prima della presentazione del rendiconto finanziario finale.

24.2 I costi del personale sono imputati sulla base delle tariffe orarie annue ottenute dividendo la retribuzione lorda effettiva annuale maggiorata degli oneri sociali e degli altri costi di legge inclusi nella retribuzione di un lavoratore dipendente per il totale effettivo delle ore produttive di tale dipendente. Nel caso in cui il numero totale effettivo per il dipendente non sia registrato in un sistema affidabile di registrazione del tempo è utilizzato un valore predefinito di 1720 ore.

Solo i costi delle ore effettivamente dedicate al progetto possono essere imputati. Le ore effettive che ciascun dipendente dedica al progetto sono registrate mediante fogli di presenza o mediante un sistema equivalente di registrazione del tempo stabilito e certificato periodicamente dal lavoratore dipendente e dal datore di lavoro. In via eccezionale, per il personale che lavora a tempo pieno sul progetto, un documento individuale di missione/nomina può sostituire il sistema di registrazione del tempo di lavoro di cui sopra. Il documento di missione/nomina individuale prenderà la forma di un documento contrattuale o di una lettera di nomina firmata dal servizio responsabile o dall'autorità del beneficiario pertinente. Vi figurano almeno i seguenti dettagli: nome del dipendente, funzioni nell'ambito del progetto e descrizione delle mansioni affidate per il progetto, indicazione esplicita dell'incarico a tempo pieno, data di inizio e di fine del periodo di nomina.

Il personale che lavora per il progetto LIFE per un periodo medio inferiore a due giorni interi al mese è esentato dall'obbligo di registrazione.

I costi inerenti a persone fisiche impegnate in forza di un contratto con il beneficiario incaricato del coordinamento o con un beneficiario associato diverso da un contratto di lavoro subordinato possono essere assimilati ai suddetti costi del personale, purché :

- i) la persona fisica svolga l'attività secondo le istruzioni del beneficiario e, salvo diversamente concordato con lo stesso, nei locali del beneficiario;
- ii) il risultato dell'attività appartenga al beneficiario; nonché
- iii) i costi non si differenzino significativamente dai costi del personale che svolge mansioni analoghe in forza di un contratto di lavoro subordinato con il beneficiario.

I costi salariali dei dipendenti pubblici possono essere finanziati soltanto nella misura in cui riguardano le spese per le attività connesse con l'attuazione del progetto che la pertinente organizzazione pubblica non avrebbe realizzato se il progetto in questione non fosse stato avviato. Il personale in questione, impiegato sia a tempo pieno, sia a tempo parziale, deve essere specificamente messo a disposizione o nominato per il progetto e deve rappresentare un costo aggiuntivo rispetto al personale permanente esistente. La nomina individuale prende la forma di un documento contrattuale o di una lettera di nomina firmata dal servizio responsabile o dall'autorità del beneficiario pertinente. La somma dei contributi delle organizzazioni pubbliche al progetto (in veste di beneficiario incaricato del coordinamento e/o di beneficiario associato) deve superare (di almeno il 2%) la somma dei costi salariali dei dipendenti pubblici⁵ assegnati al progetto.

24.3 Le spese di viaggio e di soggiorno sono imputate conformemente ai regolamenti interni del beneficiario incaricato del coordinamento o del beneficiario associato.

24.4 I costi di assistenza esterna si riferiscono ai costi di subappalto (lavori effettuati da società esterne, noleggio di beni strumentali e infrastrutture, ecc.) in conformità all'articolo 8.

I costi connessi all'acquisto o al leasing (e non al noleggio) di beni strumentali durevoli, infrastrutture o prodotti di consumo forniti da subfornitori non sono imputati alla voce di bilancio "assistenza esterna". Questi costi sono indicati separatamente nelle voci di bilancio appropriate.

A questa categoria vanno invece imputate le spese della revisione contabile effettuata da un revisore indipendente.

24.5 I costi di ammortamento dei beni durevoli sono considerati ammissibili solo quando i beni durevoli:

- figurano nell'inventario o in qualsiasi altro tipo di registro dei beni durevoli del beneficiario incaricato del coordinamento o del beneficiario associato;

⁵ La definizione di dipendente pubblico comprende tutti i dipendenti permanenti in servizio presso enti pubblici..

- sono considerati come spese in conto capitale secondo i principi fiscali e contabili applicabili al beneficiario incaricato del coordinamento o al beneficiario associato al progetto e
- sono acquistati o presi in leasing ai normali prezzi di mercato.

24.6 Fatte salve le disposizioni particolari di cui agli articoli 24.8 e 24.10 il beneficiario incaricato del coordinamento/ beneficiario associato applica i propri principi o norme contabili interni per calcolare le spese di ammortamento ammissibili, tenendo conto del tipo di infrastruttura/bene strumentale, della data di acquisto/fabbricazione/leasing, della durata del progetto e del tasso di utilizzo effettivo ai fini del progetto. Il revisore indipendente di cui all'articolo 31 conferma che gli importi registrati come spese di progetto corrispondono alle spese di ammortamento effettive registrate nei sistemi contabili del beneficiario incaricato del coordinamento/beneficiario associato.

Alle spese di ammortamento ammissibili si applicano tuttavia i seguenti tetti massimi:

- costi delle infrastrutture: 25% del costo di acquisto totale;
- costi dei beni strumentali: 50% del costo di acquisto totale.

24.7 In deroga all'articolo 24,6, per i progetti finanziati nell'ambito di LIFE+ Politica e governance ambientali e LIFE+ Biodiversità non si applica alcun tetto ai prototipi; in tal caso può essere finanziato il 100% dei costi di acquisto.

Per prototipo si intende un'infrastruttura e/o un bene strumentale creato appositamente per l'attuazione del progetto e che non è mai stato commercializzato prima e/o non è disponibile come prodotto di serie. Il prototipo deve svolgere un ruolo primordiale nelle attività di dimostrazione del progetto. Possono essere dichiarati solo i componenti acquistati e utilizzati durante il periodo di attuazione del progetto.

Un prototipo non può essere utilizzato a fini commerciali durante il periodo di attuazione del progetto e nei cinque anni successivi alla sua conclusione. Se il prototipo o uno dei suoi componenti viene utilizzato a fini commerciali (cioè venduto, concesso in leasing, noleggiato o utilizzato per la produzione di beni o servizi) durante il periodo di attuazione del progetto o nei cinque anni successivi alla sua conclusione, tali usi sono dichiarati. I costi di realizzazione del prototipo saranno ammortizzati secondo le disposizioni degli articoli 24.5 e 24.6.

24.8 Non sono considerate ammissibili le spese di ammortamento dei beni durevoli acquistati prima della data d'inizio del progetto. Tali spese sono imputate alla categoria “spese generali”.

24.9 Per i progetti LIFE+ Natura e per i progetti LIFE+ Biodiversità, sono considerati ammissibili al 100% i costi sostenuti da autorità pubbliche o da organizzazioni non governative/private senza fini di lucro per beni durevoli direttamente funzionali all'attuazione del progetto e utilizzati in larga misura durante il periodo di realizzazione del progetto. La loro ammissibilità è tuttavia subordinata all'impegno del beneficiario incaricato del coordinamento e dei beneficiari associati a continuare a destinare in via permanente i beni in questione ad attività di protezione della natura anche dopo la conclusione del progetto cofinanziato nel quadro di LIFE+ Natura e LIFE+ Biodiversità.

- 24.10 Nel caso dei progetti LIFE+ Natura, i costi relativi all'acquisto o alla locazione di terreni o diritti fondiari sono ammissibili e saranno contabilizzati separatamente dai beni durevoli. Si applica l'articolo 25.
- 24.11 Le spese per materiali di consumo si riferiscono all'acquisto, fabbricazione, riparazione o uso di qualsiasi materiale, bene o attrezzatura che:
- non figurano nel registro dei beni durevoli del beneficiario incaricato del coordinamento o dei beneficiari associati al progetto;
 - non sono considerati come spese in conto capitale secondo i principi fiscali e contabili applicabili al beneficiario incaricato del coordinamento o ai beneficiari associati al progetto; nonché
 - è direttamente funzionale all'attuazione del progetto (le forniture e i beni di consumo generici per ufficio saranno imputati alla categoria “spese generali”).
- 24.12 Sarà imputata alla voce “altri costi” qualsiasi spesa necessaria per il progetto ma non classificabile in alcuna categoria di spesa specifica.
- 24.13 I costi sostenuti per depositare la garanzia finanziaria eventualmente richiesta dalla Commissione sono imputati alla voce “altri costi”.
- 24.14 Le spese generali possono beneficiare di un contributo forfettario massimo pari al 7% del totale dei costi diretti ammissibili effettivamente sostenuti, esclusi i costi per l'acquisto o la locazione di terreni. Le spese generali non devono essere necessariamente giustificate da documenti contabili. Le spese generali sono ammissibili come costi indiretti destinati a coprire i costi generali indiretti necessari per l'assunzione, gestione, sistemazione e sostegno diretto o indiretto del personale addetto al progetto.

Articolo 25 - Acquisto di terreni/diritti fondiari e locazione di terreni

- 25.1 Le spese sostenute per l'acquisto di terreni/diritti fondiari, direttamente connesse alla realizzazione di un progetto LIFE+ Natura ed esplicitamente previste, sono considerate interamente ammissibili a condizione che:
- l'acquisto sia effettuato a prezzi di mercato;
 - il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati continuino a destinare in via permanente i beni in questione ad attività di protezione della natura anche dopo la conclusione del progetto cofinanziato nel quadro di LIFE+ Natura;
 - per quanto riguarda l'acquisto di terreni previsto dal progetto, il beneficiario incaricato del coordinamento si assicuri che nella registrazione nei registri catastali sia presente una clausola che stabilisca la definitiva destinazione del terreno alla protezione della natura. Se in uno Stato membro non esiste il registro catastale o questo non offre una garanzia sufficiente, il beneficiario incaricato del coordinamento fa inserire nel contratto di compravendita una clausola che stabilisca la definitiva destinazione del terreno alla protezione della natura. nei paesi in cui l'inclusione di una simile clausola nel contratto di compravendita o nei registri catastali sia illegale, la Commissione può accettare una garanzia equivalente in tale contesto, purché offra lo stesso grado di protezione

giuridica a lungo termine e sia conforme alle disposizioni dell'allegato I del regolamento LIFE+;

- per i terreni acquistati da organizzazioni private, il contratto di compravendita o la sua registrazione nei registri catastali contenga una clausola che garantisca che, in caso di scioglimento dell'organizzazione o di incapacità a gestire il terreno a fini di protezione della natura, il titolo di proprietà sarà ceduto ad un ente giuridico avente come finalità principale la protezione della natura. Nei paesi in cui l'inclusione di una simile clausola nel contratto di compravendita o nei registri catastali sia illegale, la Commissione può accettare una garanzia equivalente in tale contesto, purché offra lo stesso grado di protezione giuridica a lungo termine e sia conforme alle disposizioni dell'allegato I del regolamento LIFE+;
- per i terreni acquistati per essere successivamente oggetto di scambio, lo scambio abbia luogo prima della conclusione del progetto e le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai terreni ottenuti a seguito dello scambio. Per i terreni acquistati per essere successivamente oggetto di scambio, la clausola di destinazione permanente alla conservazione della natura non è necessaria nella fase della relazione intermedia.

25.2 La durata della locazione di terreni è limitata alla durata del progetto oppure ha una durata di almeno 20 anni ed è compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie. In caso di locazione di lunga durata, il contratto di locazione prevede espressamente tutte le disposizioni e gli impegni che consentiranno di conseguire gli obiettivi in termini di tutela degli habitat e delle specie.

25.3 Per i progetti LIFE + Natura, la banca dati relativa all'acquisto di terreni (Land Purchase Database - LPD) memorizza i dati elettronici di terreni finanziati da LIFE+. Il beneficiario incaricato del coordinamento è responsabile dell'inserimento e della convalida dei dati di acquisto dei terreni (sia descrittivi sia territoriali) nell'LPD nella fase di presentazione della relazione finale. Il formato dei dati deve essere adeguato agli standard utilizzati nell'LPD. L'accesso all'LPD è concesso al beneficiario incaricato del coordinamento sei mesi prima della data di conclusione del progetto.

Articolo 26 - Spese non ammissibili

I costi di seguito elencati non sono considerati ammissibili e non possono pertanto essere presi in considerazione dalla Commissione per il computo del costo totale ammissibile del progetto:

- costi sostenuti per un'azione parzialmente o totalmente finanziata da strumenti finanziari dell'Unione europea;
- costi sostenuti rispetto ad attività non previste dal progetto o a modifiche di azioni per le quali non è stato dato il nulla osta scritto di cui all'articolo 15;
- costi sostenuti per l'acquisto di beni durevoli o per la produzione di materiale di comunicazione, compresi pannelli e siti web, che non recano il logo LIFE (ed eventualmente il logo Natura 2000);

- costi per i quali il beneficiario incaricato del coordinamento e/o il beneficiario associato riceve già dalla Commissione una sovvenzione di funzionamento nel periodo in questione;
- eventuali costi connessi a qualsiasi azione che possa essere considerata come misura di compensazione di cui è responsabile uno Stato membro e che è decisa nell'ambito della direttiva sugli uccelli selvatici e della direttiva sugli habitat;
- costi relativi ai piani di gestione, ai piani d'azione e piani analoghi, elaborati o modificati nell'ambito di un progetto LIFE+, se il piano non è legalmente operativo prima della data di conclusione del progetto. In quest'ambito s'intende anche che, prima della data di conclusione del progetto, debbano essere ultimate tutte le fasi procedurali o giuridiche eventualmente previste negli Stati membri interessati;
- costi imputabili a qualsiasi categoria di spesa superiori a quelli a bilancio maggiorati del 10% e di 30 000 € (come indicato all'articolo 15.2);
- costi relativi alle fatturazioni tra beneficiari associati e tra beneficiari associati e beneficiario incaricato del coordinamento;
- costi derivanti dalle transazioni tra i dipartimenti di beneficiari associati o del beneficiario incaricato del coordinamento, a meno che ogni elemento di profitto, IVA e spese generali sia escluso;
- perdite di cambio;
- spese inutili o superflue;
- spese di distribuzione, marketing e pubblicità sostenute per promuovere prodotti o attività commerciali che non siano esplicitamente indicate nel progetto;
- riserve per eventuali perdite o debiti futuri;
- spese per interessi;
- crediti dubbi;
- spese o costi finanziari sostenuti per reperire o ottenere fonti alternative di cofinanziamento;
- spese di rappresentanza, salvo qualora tali spese siano riconosciute come assolutamente ed esclusivamente necessarie per realizzare le attività del progetto;
- eventuali costi relativi ad altri progetti finanziati da terzi;
- beni e servizi oggetto di donazioni, comprese le prestazioni volontarie;
- spese di viaggio e soggiorno e qualsiasi altra forma di remunerazione a favore di agenti delle istituzioni dell'Unione e dei gruppi di controllo esterni del progetto;
- investimenti in grandi infrastrutture;
- ricerca scientifica di base;
- spese per l'acquisto di licenze e brevetti o altri oneri connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

- costi per le procedure di registrazione a sistemi come EMAS ed ECOLABEL;
- acquisto di terreni, se non conforme alle condizioni dell'articolo 25.

Anche altri costi potrebbero essere considerati non ammissibili se non risultano conformi ai requisiti di cui all'articolo 24.

Articolo 27 - Sanzioni pecuniarie

A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, il beneficiario incaricato del coordinamento o un beneficiario associato dichiarato gravemente inadempiente ai suoi obblighi è passibile di sanzioni finanziarie variabili dal 2% al 10% del valore del contributo cui il beneficiario in questione ha diritto secondo il bilancio di previsione di cui all'allegato I.

Tale percentuale può essere portata ad un valore compreso tra il 4 e il 20% in caso di recidiva nei cinque anni successivi alla prima inadempienza accertata. L'eventuale decisione della Commissione di applicare tali sanzioni è notificata per iscritto al beneficiario incaricato del coordinamento con lettera raccomandata.

Articolo 28 - Modalità di pagamento

28.1 Il contributo finanziario dell'Unione è erogato in due, tre, o quattro rate.

28.2 Primo prefinanziamento, pari al 40% del contributo unionale massimo. Tale prefinanziamento è portato al 70% per i progetti che prevedono un periodo di attuazione inferiore o uguale a 24 mesi o che beneficiano di un contributo unionale inferiore o uguale a 300 000 EURO. Nell'uno e nell'altro caso il contributo sarà versato entro 30 giorni dal ricevimento:

- della convenzione di sovvenzione firmata da entrambe le parti;
- di una richiesta di pagamento firmata, con il nome e l'indirizzo del beneficiario incaricato del coordinamento, il nome e l'indirizzo della banca, le coordinate bancarie e il numero di riferimento del progetto;
- della garanzia finanziaria se applicabile; in funzione della solidità finanziaria del beneficiario incaricato del coordinamento valutata nel corso della fase di selezione, durante la fase di revisione la Commissione può chiedere la presentazione di una garanzia emessa da una banca o da una compagnia di assicurazioni; la garanzia corrisponderà all'importo del primo prefinanziamento e sarà valida per tutta la durata del progetto maggiorata di sei mesi; la validità della garanzia dovrà essere prorogata in caso di proroga del progetto; in via eccezionale, tale garanzia può essere sostituita dalla fideiussione personale e solidale di un terzo; la garanzia finanziaria deve essere nel formato stabilito all'allegato VI della convenzione di sovvenzione.

28.3 Un prefinanziamento intermedio corrispondente al 40% del contributo finanziario massimo dell'Unione sarà versato nel caso di progetti che prevedono un periodo di attuazione superiore a 24 mesi e che beneficiano di un contributo unionale superiore a 300 000 €. Tale pagamento sarà versato a condizione che almeno il 150% del primo prefinanziamento sia stato utilizzato (calcolato come percentuale dei costi sostenuti).

In casi eccezionali, quando il periodo di attuazione supera 48 mesi e il contributo dell'Unione supera 2 000 000 EURO, il beneficiario incaricato del coordinamento può chiedere due prefinanziamenti intermedi: un primo prefinanziamento intermedio equivalente al 20% del contributo finanziario massimo dell'Unione a condizione che almeno il 100% del primo prefinanziamento sia stato utilizzato (calcolato come percentuale dei costi sostenuti); e un secondo prefinanziamento intermedio equivalente al 20% del contributo finanziario massimo dell'Unione a condizione che almeno il 100% del primo prefinanziamento e del primo prefinanziamento intermedio sia stato utilizzato (calcolato come percentuale dei costi sostenuti).

In casi eccezionali, quando non è stato versato un primo prefinanziamento, il beneficiario incaricato del coordinamento può chiedere un prefinanziamento intermedio a condizione che sia già stato speso un importo equivalente ad almeno il 60% del contributo massimo previsto nelle condizioni particolari. L'importo di tale pagamento sarà successivamente determinato applicando la percentuale specificata nella convenzione di sovvenzione ai costi sostenuti alla data della relazione tecnica intermedia e del rendiconto intermedio finanziario; esso sarà tuttavia limitato all'80% del contributo massimo previsto nelle condizioni particolari.

In tutti i casi summenzionati di prefinanziamento intermedio, il pagamento sarà effettuato a condizione che venga richiesto almeno nove mesi prima della data di conclusione del progetto.

Fatto salvo l'articolo 28.5 il finanziamento intermedio è effettuato dalla Commissione entro 90 giorni a decorrere dal giorno di ricevimento:

- di una richiesta di pagamento firmata recante il nome e l'indirizzo del beneficiario incaricato del coordinamento e il numero di riferimento del progetto;
- del numero ufficiale di iscrizione all'albo professionale, del nome dell'organizzazione, del nome e dell'indirizzo del revisore contabile, se richiesto dall'articolo 31;
- della relazione intermedia e del rendiconto finanziario intermedio come disposto all'articolo 12.

L'approvazione della relazione intermedia e del rendiconto finanziario intermedio che corredano la domanda di pagamento non comporta il riconoscimento dell'ammissibilità e rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni ivi contenute.

28.4 Fatto salvo l'articolo 28.5 il saldo (pagamento finale) è effettuato dalla Commissione entro 90 giorni a decorrere dal giorno di ricevimento:

- di una richiesta di pagamento firmata, con il nome e l'indirizzo del beneficiario incaricato del coordinamento, e il nome e l'indirizzo della banca, le coordinate bancarie e il numero di riferimento del progetto;
- del corrispondente rendiconto finale finanziario a copertura dell'intera durata del progetto come disposto nell'articolo 12;
- di una relazione sulla revisione dei conti, se richiesta dall'articolo 31.

L'approvazione della relazione finale e del rendiconto finanziario finale che corredano la domanda di pagamento non comporta il riconoscimento della

rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni ivi contenute.

28.5 La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il termine di pagamento indicato agli articoli 28.2, 28.3 e 28.4 comunicando ufficialmente al beneficiario incaricato del coordinamento che la sua domanda di pagamento non è ricevibile in quanto non conforme alle disposizioni della convenzione di sovvenzione, oppure perché non corredata degli idonei documenti giustificativi, ovvero per l'esistenza di dubbi in merito all'ammissibilità dei costi dichiarati nel rendiconto finanziario.

Il beneficiario incaricato del coordinamento è informato quanto prima dell'eventuale sospensione e dei motivi della stessa.

La sospensione decorre dalla data di invio della comunicazione da parte della Commissione. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di attuazione delle ulteriori verifiche, ivi compresi i controlli in loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, il beneficiario incaricato del coordinamento può chiedere alla Commissione di decidere se mantenere o no la sospensione.

Se il termine di pagamento è stato sospeso a seguito del rigetto di una delle relazioni tecniche o dei rendiconti finanziari e la nuova relazione o il nuovo rendiconto sono anch'essi rigettati, la Commissione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione della convenzione di sovvenzione a norma dell'articolo 18.3.1, lettera c), con gli effetti descritti all'articolo 18.4.

28.6 I versamenti della Commissione sono effettuati in euro (EUR).

28.7 I pagamenti saranno effettuati a favore del conto bancario del beneficiario incaricato del coordinamento. Ogni modifica al conto deve essere immediatamente comunicata alla Commissione.

28.8 Le spese per i bonifici sono ripartite come segue:

- le spese di emissione del bonifico imputate dalla banca della Commissione sono a carico della Commissione;
- le spese di ricezione del bonifico imputate dalla banca del beneficiario sono a carico del beneficiario;
- tutte le spese relative a un bonifico supplementare imputabili a una delle parti sono a carico della parte che è all'origine del bonifico supplementare.

28.9 Il versamento si considera effettuato il giorno in cui viene addebitato sul conto bancario della Commissione.

28.10 Fatta salva la possibile sospensione del termine di pagamento, il beneficiario incaricato del coordinamento ha diritto al versamento degli interessi secondo quanto previsto dall'articolo 111 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario⁶.

28.11 Se al beneficiario incaricato del coordinamento sono stati versati importi non dovuti o se in forza della convenzione è giustificata una procedura di recupero, il beneficiario incaricato del coordinamento s'impegna a rimborsare alla Commissione gli importi in questione, alle condizioni ed entro la scadenza da questa stabilite.

⁶ GU L 362 del 31.12.2012, pag. 38.

- 28.12 Se non viene effettuato il pagamento entro la data fissata nella nota di addebito, l'importo dovuto matura interessi al tasso stabilito all'articolo 28.10. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) in cui la Commissione riceve effettivamente il pagamento integrale dell'importo di cui è creditrice. Ogni pagamento parziale copre anzitutto le spese e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.
- 28.13 Le spese bancarie per il rimborso delle somme dovute alla Commissione sono a carico esclusivo del beneficiario incaricato del coordinamento.
- 28.14 A norma dell'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai fini dei recuperi o delle sanzioni finanziarie, la Commissione può adottare una decisione esecutiva per imporre obblighi pecuniari a soggetti che non siano Stati.
- 28.15 Se il pagamento non è effettuato entro la data stabilita, la Commissione può recuperare gli importi ad essa dovuti sottraendoli agli importi che deve a qualsiasi titolo al beneficiario incaricato del coordinamento, informandolo in anticipo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o un mezzo equivalente, oppure attingendo alla garanzia finanziaria costituita a norma dell'articolo 28.2. In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione può procedere al recupero mediante compensazione prima della data prevista per il pagamento. Non è necessario l'accordo preliminare del beneficiario incaricato del coordinamento.

Articolo 29 - Rendiconto finanziario

- 29.1 I rendiconti finanziari sono presentati unitamente alle relazioni intermedia e conclusiva. I rendiconti riguardano lo stesso periodo di tempo cui si riferisce la relazione tecnica corrispondente. I rendiconti finanziari intermedi o finali devono includere una dichiarazione consolidata e una ripartizione degli importi dichiarati da ciascun beneficiario. Inoltre, la richiesta di pagamento finale contiene un rendiconto finanziario sintetico che deve includere un rendiconto finanziario consolidato e una ripartizione degli importi dichiarati da ciascun beneficiario, e indicare i dati aggregati dei rendiconti finanziari già presentati nonché le entrate di cui al primo paragrafo dell'articolo 23.4 per ciascun beneficiario.
- 29.2 I rendiconti finanziari sono presentati secondo le linee guida fornite dalla Commissione. Una copia è inviata alla Commissione e una al gruppo di controllo esterno del progetto designato dalla Commissione.
- 29.3 Il beneficiario incaricato del coordinamento certifica che le informazioni contenute nelle richieste di pagamento sono complete, affidabili e veritiere, che i documenti finanziari presentati alla Commissione sono conformi alle presenti disposizioni comuni, che i costi dichiarati sono i costi effettivamente sostenuti e che sono state indicate tutte le entrate.
- 29.4 I giustificativi delle spese (ad esempio le fatture) non devono essere allegati ai rendiconti in questione. Tuttavia, su richiesta della Commissione, il beneficiario incaricato del coordinamento dovrà fornire tutte le informazioni, comprese le fatture, necessarie per la valutazione delle spese e della corrispondente relazione di attività.
- 29.5 Solo l'euro (EUR) è utilizzato nel rendiconto finanziario.

Se la contabilità dei beneficiari è in altre valute, le spese sostenute vengono convertite in euro utilizzando il tasso di cambio applicato dalla Banca centrale

europea il primo giorno lavorativo dell'anno in cui viene effettuata la spesa. La stessa regola si applica ai ricavi del progetto.

Qualora i beneficiari tengano la loro contabilità generale in euro, convertono in euro i costi sostenuti in un'altra valuta secondo le loro prassi consuete di contabilità analitica.

Articolo 30 - Imposta sul valore aggiunto

- 30.1 Se il beneficiario incaricato del coordinamento o uno dei beneficiari associati non possono recuperare l'IVA versata nel corso del progetto, l'importo della stessa è considerato una spesa ammissibile.
- 30.2 Perché l'IVA sia considerata un costo ammissibile, il beneficiario incaricato del coordinamento deve presentare documenti emessi dalle autorità responsabili o inclusi in atti giuridici attestanti che il beneficiario e/o i beneficiari associati sono soggetti al pagamento dell'IVA sui beni e i servizi necessari al progetto e non hanno diritto a recuperarla. In luogo di tali documenti giuridici la Commissione può accettare, come prova dell'ammissibilità dell'IVA, una dichiarazione esplicita nella revisione indipendente dei conti di cui all'articolo 31 che riporti l'elenco degli importi IVA che sono stati pagati e che non possono essere recuperati dal beneficiario incaricato del coordinamento e/o dai suoi beneficiari associati.

Articolo 31 - Revisione indipendente dei conti

- 31.1 Se il contributo unionale massimo definito nelle condizioni particolari supera i 300 000 EUR, i rendiconti finanziari finali presentati alla Commissione sono verificati da un revisore dei conti indipendente, nominato dal beneficiario incaricato del coordinamento.
- 31.2 Il revisore verifica il rispetto della legislazione nazionale e dei principi contabili e certifica che tutte le spese sostenute sono conformi alle disposizioni della convenzione di sovvenzione. Il revisore controlla anche le fonti di finanziamento del progetto, accertandosi in particolare che non vi siano cofinanziamenti da parte di altri strumenti finanziari unionali. Le attività del revisore devono essere svolte in conformità delle linee guida fornite dalla Commissione e secondo i formati prescritti.

Articolo 32 - Revisione dei conti ad opera delle istituzioni dell'Unione europea

- 32.1 La Commissione, o un mandatario da essa debitamente autorizzato, può sottoporre il beneficiario incaricato del coordinamento o un beneficiario associato a un controllo finanziario in qualsiasi momento durante l'attuazione del progetto e fino a cinque anni dopo il versamento del saldo del contributo unionale di cui all'articolo 28.4.
- 32.2 Il controllo finanziario in questione ha carattere riservato.
- 32.3 La Commissione o i suoi eventuali mandatarie autorizzati possono accedere alla documentazione necessaria per verificare l'ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari, come fatture, estratti dei fogli paga, ordini di acquisto, prove di pagamento, fogli di presenza e qualsiasi altro documento utilizzato per il calcolo e la dichiarazione delle spese.
- 32.4 La Commissione provvede affinché i suoi mandatarie autorizzati trattino con la dovuta riservatezza i dati cui hanno accesso o che sono stati loro forniti.

- 32.5 La Commissione può verificare l'uso che il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati fanno del contributo finanziario dell'Unione.
- 32.6 La relazione sui risultati del controllo finanziario è trasmessa al beneficiario incaricato del coordinamento. Quest'ultimo può comunicare alla Commissione qualsiasi osservazione dei beneficiari entro un mese dal ricevimento della stessa. La Commissione può decidere di non prendere in considerazione le osservazioni trasmesse dopo la scadenza del termine.
- 32.7 Sulla base delle conclusioni del controllo finanziario, la Commissione adotta tutte le misure ritenute opportune, compresa l'eventuale emissione di un ordine di recupero per la totalità o una parte dei pagamenti erogati.
- 32.8 La Corte dei conti può verificare, secondo le proprie procedure, l'uso che è stato fatto del contributo finanziario erogato dall'Unione nel quadro della presente convenzione. A norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio⁷ e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, anche l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla normativa unionale per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e altre irregolarità. Eventualmente, i risultati di tali controlli possono determinare decisioni di recupero della Commissione.
- 32.9 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati s'impegnano a garantire al personale della Commissione e alle persone da essa autorizzate un accesso adeguato ai luoghi e ai locali in cui viene realizzato il progetto e a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria dello stesso. L'accesso delle persone autorizzate dalla Commissione può essere subordinato al rispetto di regole di riservatezza da concordare tra la Commissione e il beneficiario incaricato del coordinamento.
- 32.10 I controlli in questione possono essere effettuati fino a cinque anni dopo il saldo di cui all'articolo 28.4.
- 32.11 I controlli in questione hanno carattere riservato.
- 32.12 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati forniscono adeguata assistenza alla Commissione o ai suoi mandatarî autorizzati.
- 32.13 La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) beneficiano degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto di accesso e assistenza a norma del presente articolo, ai fini dei controlli, delle revisioni contabili e delle indagini.

Articolo 33 - Aiuti di Stato

Qualsiasi aiuto concesso dallo Stato o tramite risorse statali a favore del progetto di cui alla presente convenzione deve ottemperare alle disposizioni degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁷ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁸ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.